



FBA
Fondo Banche Assicurazioni

Fondo paritetico interprofessionale nazionale
per la formazione continua
del Credito e delle Assicurazioni

ALLEGATO A

CAPITOLATO DESCRITTIVO/PRESTAZIONALE

PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA L. 120/2020, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO EX. ART. 54 D.LGS. 50/2016 CON UN SOLO OPERATORE, AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA DURATA DI 48 MESI DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO.

CIG 9010908484

Sommario

ALLEGATO A.....	1
PREMESSA	3
Art. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO	3
Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	4
Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO	4
Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	4
Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	5
Art. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	7
Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ.....	7
Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL' AGGIUDICATARIO.....	8
Art. 9 - SUBAPPALTO	8
Art. 10 - RECESSO DAL CONTRATTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
Art. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO.....	9
Art. 12 - OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. n. 231/01)	9
Art. 13 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI	10
Art. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	10
Art. 15 - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE.....	11
Art. 16 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)	11
Art. 17 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE	11

PREMESSA

Il Fondo Banche Assicurazioni (nel prosieguo “FBA” o “Fondo”) è un’associazione avente personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali del 16 aprile 2008. FBA è stato costituito a seguito dell’accordo interconfederale stipulato tra le rappresentanze sindacali delle imprese (ABI e ANIA) e dei dipendenti (CGIL, CISL, UIL) ed opera in favore dei datori di lavori aderenti al Fondo e dei loro dipendenti, al fine di favorire la qualificazione professionale dei lavoratori, lo sviluppo occupazionale e la competitività imprenditoriale, nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle parti sociali.

La sua missione, individuata dalla legge e dallo statuto associativo, è finanziare, secondo le modalità fissate dall’articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali concordati dalle parti sociali, secondo le modalità definite nel Regolamento approvato dall’Assemblea degli associati. Il Fondo promuove, inoltre, ogni altra attività necessaria allo sviluppo della formazione continua in coerenza con il suo scopo istituzionale.

L’associazione opera senza scopo di lucro. Per l’espletamento delle proprie attività e il raggiungimento dello scopo statutario, FBA si avvale delle risorse ad esso provenienti sulla base di quanto disposto dall’art. 118 della legge 388 del 2000 citata, ossia lo 0,30% del contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria, versato mensilmente all’INPS dai datori di lavoro aderenti al Fondo e dall’INPS erogato a FBA.

Per ulteriore documentazione informativa sull’Associazione: www.fondofba.it

Art. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO

La presente procedura di gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi di organizzazione eventi formativi che coinvolgono i rappresentanti delle parti sociali che FBA ha necessità di realizzare. In particolar modo all’appaltatore saranno affidati, per ciascun evento da realizzare, uno o più dei seguenti servizi:

- Ricerca strutture alberghiere, prenotazione e gestione delle camere prenotate;
- Gestione delle *rooming list* per tutti i gruppi di persone coinvolti garantendo anche la gestione dei cambi *last minute*;
- Ricerca e prenotazione sala convegni attrezzate;
- Organizzazione catering e *coffee break*;
- Organizzazione *transfert* da e per aeroporto/stazione ferroviaria.

Rientrano inoltre nella presente procedura l’affidamento dei sopra elencati servizi per l’organizzazione di altri eventi istituzionali.

L’affidatario prende atto e accetta che:

- i. *le prestazioni e la quantità oggetto dell’affidamento saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli ordinativi effettuati da FBA, così come la relativa durata e il luogo di esecuzione;*
- ii. *l’affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Fondo e senza che l’Appaltatore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore complessivo degli ordinativi specifici sia inferiore a quello di cui al successivo punto*

- iv;*
- iii. l'Appaltatore, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio da parte di FBA;*
 - iv. l'Appaltatore riconosce ed accetta che l'importo dell'affidamento è da considerarsi quale importo presunto massimo di spesa. FBA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'affidamento che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante unicamente per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;*
 - v. FBA non è vincolato a stipulare nel periodo di durata del contratto, ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell'affidamento;*
 - vi. FBA resta libero di procedere all'acquisto presso altro fornitore ove l'affidatario abbia comunicato l'impossibilità di organizzare l'evento richiesto o ove i preventivi di spesa proposti non fossero coerenti rispetto al budget di spesa previsto senza che per ciò l'affidatario possa avanzare eccezioni e/o pretese;*
 - vii. trattandosi di un accordo quadro, ove il tetto di spesa massimo sarà saturato prima della naturale scadenza del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto senza necessità di preventiva disdetta; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.*

Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Il valore massimo dei servizi affidabili è stato stimato in € **600.000,00** (euro seicentomila/00) oltre Iva e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € **0,00**. Nel predetto corrispettivo sono ricompresi gli importi per le commissioni di agenzia dovute all'appaltatore.

La commissione di agenzia, su cui i concorrenti dovranno formulare la propria offerta, è pari al 12% del valore dei servizi acquistati. Per servizi acquistati si intendono gli ordinativi emessi dal Fondo a seguito dell'accettazione dei preventivi da parte di FBA; in caso di mancata accettazione dei preventivi nulla sarà dovuto all'aggiudicatario.

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dal verbale di avvio del servizio.

Il singolo ordinativo di fornitura si intenderà concluso alla chiusura dell'evento a cui lo stesso si riferisce. Alla scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo tacito e/o proroga tacita.

L'Accordo Quadro si intenderà comunque concluso, anche prima della scadenza dei 48 mesi di durata prevista, ove sia stato ordinato l'intero importo di cui al precedente art. 2.

Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 10. In tal caso, verrà reso alla controparte un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione.

Il Fondo, per ciascun evento, inoltrerà richiesta di quotazione all'Affidatario con indicazione della sede di svolgimento dell'evento, del numero di partecipanti, delle date di inizio e fine, della tipologia

di sistemazione (camera singola, doppia etc.), servizi di ristorazione e coffee break, tipologia e nr. sala convegni/meeting, eventuali servizi di fotocopiatura e transfert da e per aeroporto/stazione ferroviaria.

La richiesta dovrà essere inviata all'affidatario almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'evento e dovrà indicare l'importo massimo di spesa.

L'affidatario entro i 15 (quindici) giorni antecedenti l'evento dovrà sottoporre al Fondo almeno due offerte rispondenti a tutte le richieste contenute nella richiesta del Fondo.

Il Fondo nei 3 (tre) giorni successivi potrà confermare una delle proposte avanzate o respingere tutte le proposte ove le stesse non fossero coerenti con quanto richiesto dal Fondo ivi compreso l'importo massimo di spesa.

In tale ultima ipotesi il Fondo potrà invitare l'Affidatario a formulare una nuova proposta o potrà organizzare direttamente l'evento.

In caso di accettazione della proposta formulata, FBA trasmetterà al Fornitore l'elenco partecipanti all'evento per la gestione della rooming list.

L'operatore economico, ad inizio dell'appalto e successivamente per ogni variazione, deve comunicare al Fondo:

- il nominativo, l'indicazione del ruolo aziendale e il numero telefonico di reperibilità del responsabile della commessa che è il responsabile del contratto nominato dall'operatore economico per seguire l'intera commessa, ed al quale il Fondo può rivolgersi per qualsiasi questione attinente all'esecuzione e comunque addetto al coordinamento di tutte le prestazioni.

Nello svolgimento del servizio il personale dell'operatore economico dovrà mantenere un contegno rigoroso e corretto e dovrà essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza.

Nell'esecuzione del servizio di cui al presente appalto l'impresa, rappresentata dal responsabile del contratto, non potrà ricevere ordini se non dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dal referente che FBA indicherà, il quale provvederà a vigilare sull'osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto ed a rilevare eventuali inadempienze ed inconvenienti che possano incidere sulla sua efficienza. Per le riscontrate inadempienze dell'impresa nell'esecuzione del servizio verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 7 "Inadempienze e penali", nei modi e nei termini ivi indicati.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità. È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento sostanziale, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento del servizio affidato. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 48 ore decorrente dal realizzarsi dell'evento impeditivo o dal momento in cui l'aggiudicatario ne è venuto a conoscenza.

Il Fondo è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

L'affidataria si impegna ad esibire, su richiesta del Fondo, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, nonché ogni altro documento dei lavoratori impiegati nel servizio al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria. È facoltà del Fondo di richiedere all'Aggiudicatario, in qualsiasi momento e per tutta la durata del contratto, tutta la documentazione necessaria al fine di verificare il predetto rapporto di dipendenza.

Prima della stipula del contratto, e comunque entro il termine assegnato dal Fondo, l'aggiudicatario ha l'obbligo di consegnare:

1. Garanzia definitiva con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
2. Polizza Assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto compresi gli impegni e gli incarichi assunti contrattualmente con l'Amministrazione acquirente, stipulata alle seguenti condizioni e limiti:
 - Massimale unico minimo € 5.000.000 per evento/anno;
 - Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti del FBA e di tutti i partecipanti agli eventi;
 - Lavoro presso terzi senza sottolimito;
 - Danni consequenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
 - Danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell'assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale;
 - Danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito dei lavori;
 - Danni a terzi da somministrazione di cibi, bevande e generi alimentari.

Polizza Assicurativa verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.), responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera, stipulata alle seguenti condizioni e limiti:

- Massimale minimo unico Euro 3.000.000 per evento /anno con il massimo di Euro 1.500.000 per persona;
- Definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro.

Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. La polizza copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Tale polizza deve espressamente contemplare come terzi il Fondo Banche Assicurazioni, il personale del Fondo ed in genere tutti gli aventi causa con il Fondo, nessuno escluso, e comunque tutte le persone che usufruiranno del servizio, sia per i danni corporali, sia per i danni materiali. Eventuali franchigie previste nella polizza non potranno essere opponibili ai suddetti terzi. L'appaltatore dovrà esibire ad ogni scadenza ricorrente copia della quietanza di pagamento della singola rata e, per i contratti soggetti a regolazione del premio con scadenza annuale, copia dell'appendice di

conguaglio quietanzata.

Nel caso di omessa presentazione della predetta documentazione il Fondo potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della polizza provvisoria.

In tal caso FBA potrà procedere ad aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Fondo provvederà ai pagamenti dei singoli eventi affidati, previa presentazione fattura, entro 30 giorni data fattura fine mese.

La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni

Via Tomacelli, 132

00186 Roma

C.F. 09895391002

PEC: amministrazione@pec.fondofba.eu

Il Fondo non è in possesso di codice univoco.

La fattura dovrà contenere il CIG e la descrizione dell'evento assegnato dal Fondo.

La fattura dovrà indicare la suddivisione delle singole attività prestate e relativo importo.

Alla fattura dovrà essere allegato l'elenco nominativo dei partecipanti all'evento per i quali sono stati attivati i servizi di sistemazione alberghiera o gli eventuali servizi di transfert richiesti.

Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario; conseguentemente, in caso di irregolarità contributiva e/o fiscale il pagamento della fattura avverrà subordinatamente alla regolarizzazione del predetto debito.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

Potrà essere applicato quanto previsto dall'art. 35, comma 18, D. Lgs. 50/2016 in tema di anticipazione del prezzo relativamente a ciascun singolo evento. In alternativa, l'operatore economico potrà presentare alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro un'unica polizza a garanzia di tutte le eventuali anticipazioni.

Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'affidatario.

Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Ipotesi di Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
--	--	---------------



1	L'affidatario non sottoponga al Fondo almeno n. 2 offerte entro 15 giorni antecedenti l'evento	0,5 per mille del valore complessivo netto del contratto per ciascun giorno di ritardo
2	L'affidatario sottoponga delle offerte non rispondenti a tutte le richieste pervenute dal Fondo	0,5 per mille del valore complessivo netto del contratto per ciascun giorno di ritardo
3	L'affidatario non abbia eseguito in tutto o in parte i servizi di cui all'ordine di servizio.	10 % del valore del servizio non eseguito.

Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel capitolato, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il maggior danno.

L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 10 del Capitolato Descrittivo/Prestazionale d'Appalto, in materia di risoluzione del contratto.

Quanto dovuto dall'affidatario a titolo di penale verrà trattenuto in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione degli ordinativi afferenti al presente appalto o, in subordine, sulla garanzia definitiva.

Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'affidatario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL' AGGIUDICATARIO

Il recesso dal contratto da parte dell'affidatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 9 - SUBAPPALTO

In caso di subappalto trova applicazione l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 10 - RECESSO DAL CONTRATTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Fondo può richiedere il recesso dal contratto nelle ipotesi e nelle modalità previste dall'art. 109 D. lgs. 50/2016 e dall'art. 1671 del codice civile, in qualunque momento dell'esecuzione.

Il Fondo, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento, notificati per iscritto a mezzo pec:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore del contratto;
- subappalto o cessione del contratto non autorizzati;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;

- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- in tutte le altre ipotesi contemplate dall'art. 108 D. lgs. 50/2016;
- accertamento del difetto dei requisiti richiesti;
- violazione delle disposizioni di cui agli artt. 12, 14, 15 e 16 del presente Capitolato.

La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'affidatario a mezzo pec.

In caso di risoluzione del contratto imputabile all'affidatario, il Fondo avrà diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

L'affidatario non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempimento e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 e 4 D. L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, il contratto sarà sottoscritto sotto condizione risolutiva. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO

I termini indicati nel presente Capitolato e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'affidatario, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Art. 12 - OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. n. 231/01)

L'Affidatario è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. L'Affidatario con la presente sottoscrizione aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare

le ipotesi di reato indicate nel d. lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e che costituiranno parte integrante del contratto. L’Affidatario è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. L’Affidatario manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della società offerente o di suoi eventuali collaboratori.

Qualora l’Affidatario, o suoi eventuali collaboratori, violino i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

L’Affidatario si rende disponibile a permettere l’esecuzione di controlli da parte dell’Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D. lgs. 231/01 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali nonché di essere informata e di accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di terzi specialisti incaricati.

L’Affidatario si impegna a segnalare all’Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicurazioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.

Art. 13 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo, da cui decorrono i termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all’aggiudicatario o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.

Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l’affidatario intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo pec o potranno essere consegnata direttamente al Fondo, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

Art. 14 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del perfezionamento del contratto, l’affidatario, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo,

gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'affidatario accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal precedente art. 6.

L'affidatario riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A. così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Art. 15 - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'Affidatario sono coperti dall'obbligo di riservatezza.

Art. 16 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

L'Affidatario sarà nominato, ex art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per lo svolgimento dell'affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in apposito atto di nomina.

Art. 17 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.

Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.

Fatta salva la possibilità di ricorso agli istituti di cui all'art. 206 e 208 D. Lgs. 50/2016, per ogni e qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Il presente Capitolato è costituito da n. 17 articoli ed è composto da n. 11 pagine.